

Srl, la «nuova» responsabilità degli amministratori verso i creditori della società: non basta l'insolvenza

di **Riccardo Borsari**



A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi e dell'insolvenza, ha suscitato un certo scalpore l'introduzione di una norma (nuovo sesto comma dell'art. 2476 del Codice Civile) che disciplina la responsabilità degli amministratori della società a responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali. In particolare, è previsto che nel caso in cui il patrimonio della società risulti insufficiente all'integrale pagamento di quanto loro dovuto, i singoli creditori possono chiedere la condanna degli amministratori al risarcimento dei danni subiti. L'azione può, peraltro, essere proposta anche se la società abbia rinunciato ad agire contro i suoi amministratori.

A una prima lettura, la norma parrebbe comportare il rischio di attacchi indiscriminati all'operato degli amministratori (basti considerare il numero di creditori di una Srl di medio-grandi dimensioni), tuttavia è bene chiarire, ove fosse necessario, che la responsabilità non sorge in via automatica a fronte di qualsivoglia crisi di impresa che comporti l'impossibilità della società di pagare i propri debiti: gli amministratori sono condannabili solo se hanno commesso concreti e specifici atti di mala gestione, come ad esempio la falsificazione delle poste patrimoniali in bilancio. Non solo. È onere del creditore fornire la prova che il danno subito discende dalle condotte negligenti degli amministratori e, pertanto, dimostrare che il mancato pagamento del proprio credito da parte della società debitrice è una diretta conseguenza degli inadempimenti gestori.

Alcuni dei primissimi commenti hanno descritto l'introduzione di questa fattispecie di responsabilità come una novità, denunciandone gli effetti dirompenti: addirittura, c'è chi sostiene che questa innovazione sarebbe in grado di stravolgere gli equilibri nella gestione delle Pmi e, per questa ragione, di causare l'allontanamento e le precoci dimissioni di soggetti che siano già amministratori di Srl. In realtà, il Codice della crisi si è limitato a recepire il costante orientamento giurisprudenziale che riteneva applicabile in via interpretativa l'art.

2394 c.c., dettato in materia di società per azioni, anche alle società a responsabilità limitata (e ciò anzitutto al fine di assicurare la parità di trattamento dei creditori delle diverse tipologie di società).

A ben vedere, la recente riforma ha inciso in maniera più decisiva sul contenuto del dovere di diligenza che incombe sugli amministratori, la cui violazione può legittimare l'iniziativa dei creditori sociali.

Il Codice della crisi – introducendo un nuovo comma 2 all'art. 2086 c.c. – ha, infatti, esplicitamente esteso alle Srl il principio dell'adeguatezza degli assetti organizzativi: per evitare di incorrere in responsabilità, gli amministratori devono attivarsi sin dal momento della nomina per istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa. In concreto, è richiesta un'intensa attività di controllo gestorio, che deve basarsi su una mappatura dei flussi informativi e dei processi decisionali, con il duplice scopo di definire le modalità operative idonee al conseguimento del profitto aziendale e di individuare in via preventiva i fattori di rischio. Per mantenersi immuni da responsabilità gli amministratori devono, altresì, ideare procedure per la rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale. Agli amministratori è, pertanto, richiesto di riconoscere la crisi prima che sia troppo tardi e attivarsi «senza indugio» per adottare gli strumenti che consentano, ove possibile, di superarla. Pertanto, perché i creditori ottengano la condanna degli amministratori non sarà sufficiente l'insolvenza della società: sarà dirimente la verifica delle iniziative in concreto intraprese per prevenire lo stato di crisi.